



Olginate, 08/01/2025

Prot.01/25

#tributaria, #aziendale finanziaria;

Spett.le Cliente

OGGETTO: Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207)

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" - Messa a regime delle disposizioni per il 2024	<p>Vengono messe a regime dal periodo di imposta 2025 le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF già previste per il periodo di imposta 2024 e riguardanti:</p> <p>Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF</p> <p>Viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 28.000 € - 23%;• oltre 28.000 € e fino a 50.000 € - 35%;• oltre 50.000 € - 43%. <p>Detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati</p> <p>Viene confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 € della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 €.</p> <p>Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati</p> <p>Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 €, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante, diminuita dell'importo di 75 € rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p>



Argomento	Descrizione
<p>Misure per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale"</p>	<p>Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un <i>bonus</i> o di un'ulteriore detrazione.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Tali misure riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.</p> <p>Bonus</p> <p>Il <i>bonus</i> spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 € ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una percentuale stabilita dalla norma che si riduce all'aumentare del reddito.</p> <p>Il <i>bonus</i> non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Ulteriore detrazione</p> <p>L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 €.</p> <p>Modalità di riconoscimento</p> <p>Il <i>bonus</i> e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.</p> <p>Il credito maturato per effetto del riconoscimento del <i>bonus</i> potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.</p>
<p>Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche</p>	<p>A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia.</p> <p>Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili</p> <p>Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; • a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. <p>Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale.</p> <p>Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.</p> <p>Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi</p> <p>Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo</p>



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.</p> <p>In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.</p> <p>Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente.</p> <p>Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero</p> <p>Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); • in relazione ai familiari residenti all'estero. <p>Comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione</p> <p>Ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta.</p> <p>L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 €. In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni percepite ma non spettanti.</p>
<p>Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico</p>	<p>Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Le novità si applicano alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 €.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Le novità riguardano "gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente", sostenuti dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.</p> <p>Oneri esclusi</p> <p>Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo art. 16-ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese sanitarie; • le somme investite nelle <i>start up</i> innovative; • le somme investite nelle PMI innovative.



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli interessi contratti fino al 31.12.2024 per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per i prestiti o mutui agrari. • i premi per assicurazioni sulla vita stipulati fino al 31.12.2024, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, per il rischio di non autosufficienza e per il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. <p>Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni</p> <p>Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, le spese per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).</p> <p>Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 € sono sostanzialmente previsti due limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa; • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. <p>Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando un importo di spesa detraibile individuato e definito "base" per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.</p>
<p>Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute dall'1.1.2025 – Aliquote</p>	<p>Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025</p> <p>Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 €; • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 €. <p>Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 € per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36% per le spese sostenute nel 2025; • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
<p>Interventi sismabonus e ecobonus - Spese sostenute dall'1.1.2025</p>	<p>Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025</p> <p>L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Superbonus - Spese sostenute nel 2025 - Ulteriori requisiti	<p>Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%</p> <p>Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15.10.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> risulti presentata la CILA-S per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini; sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. <p>I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025).</p> <p>Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni</p> <p>Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L'opzione di "spalmatura decennale" è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".</p>
Bonus mobili - Proroga per 2025	Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", mantenendone inalterata la disciplina.
Bonus elettrodomestici	<p>Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea; vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. <p>Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> comunque per un importo non superiore a 100 € per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 € se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 € annui. <p>Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.</p>
Spese scolastiche	Viene elevato a 1.000 € il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 € a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.000 €, per tutti i dipendenti; 2.000 €, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	<p>Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il <i>fringe benefit</i> è calcolato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI; 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi <i>plug in</i>; 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Causa di esclusione dal regime forfetario	<p>Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 €. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.</p> <p>Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 €.</p>
Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)	<p>Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli ed edificabili).</p> <p>Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p>



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Modalità di rivalutazione</p> <p>Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. <p>Nuova aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva</p> <p>Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.
<p>Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività</p>	<p>Nuova aliquota del 33%</p> <p>Sulle plusvalenze e sugli altri proventi, realizzati dall'1.1.2026, "l'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 33 per cento".</p> <p>Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.</p> <p>Eliminazione della franchigia di 2.000 €</p> <p>La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 € nel periodo d'imposta.</p> <p>Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 € per far scattare l'obbligo dichiarativo.</p> <p>Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su crypto-attività che sono realizzate dall'1.1.2025.</p> <p>Rideterminazione del valore delle crypto-attività</p> <p>Viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le crypto-attività possedute all'1.1.2025. Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere</p>



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	versata in un'unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
IRES premiale	Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024; • investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 €) nell'acquisto, anche mediante <i>leasing</i>, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (eccezione beni strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60% entro il 30.9.2025; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. <p>Imposte indirette: Le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p>
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla data del 31.10.2024; • sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p>



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025. <p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); • l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
<p>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese in vigore dall'01/01/2025</p>	<p>È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vitto; • alloggio; • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente. <p>Modalità di pagamento</p> <p>I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamento bancario o postale; • altri sistemi di pagamento (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). <p>Deducibilità della spesa in capo all'impresa</p> <p>Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").</p>



Argomento	Descrizione
<p>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti in vigore dall'01/01/2025</p>	<p>Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).</p> <p>Decorrenza</p> <p>Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<p>Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese in vigore dall'01/01/2025</p>	<p>Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p>Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti; • dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. <p>Spese di pubblicità e sponsorizzazione</p> <p>Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti 4.0</p>	<p>Viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;</p> <p>Viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
<p>Credito d'imposta transizione 5.0</p>	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0, tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di € l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di €);



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. <p>Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.</p>
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.
Credito d'imposta per il restauro degli immobili di interesse storico	Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Sport bonus	Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Aliquota IVA gestione dei rifiuti	Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia. Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l'aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).
Aliquota IVA attività alpinistica	Viene introdotta l'aliquota IVA del 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica: <ul style="list-style-type: none"> impartiti, anche in forma organizzata; laddove tali corsi non siano esenti da IVA. <p>La misura affianca l'aliquota IVA del 5% già prevista per l'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale.</p>
Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica	Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> l'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i>, a seguito del rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'UE; in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del committente, previa comunicazione della suddetta opzione di durata triennale all'Agenzia delle



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione), con versamento mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale”.</p> <p>Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • già assoggettate ad IVA con il meccanismo del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lettere da a) ad <i>a-quater</i>) del DPR 633/72; • rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello <i>split payment</i>; • effettuate dalle agenzie per il lavoro. <p>L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del <i>reverse charge</i>. Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.</p>
<p>Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico in vigore dall'01/01/2026</p>	<p>Con decorrenza dall'1.1.2026, viene previsto che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.</p> <p>A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall'altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (<i>hardware</i> o <i>software</i>) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici.</p> <p>Disposizioni sanzionatorie</p> <p>Vengono adeguate di conseguenza le disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che vengano ora applicate anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi e di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici.</p> <p>Decorrenza</p> <p>I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall'1.1.2026.</p>
<p>Agevolazione prima casa - Modifiche</p>	<p>Termine esteso a 2 anni</p> <p>La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.</p> <p>Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.</p>



Argomento	Descrizione
Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica	<p>Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.</p> <p>Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.</p>
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Somme dovute a titolo di salario e stipendio	<p>Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 €, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti.</p> <p>In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato.</p> <p>Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego, la verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 € e non a 5.000 €.</p> <p>Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 €.</p> <p>Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall'1.1.2026.</p>
Organi di controllo e contributi pubblici significativi	<p>Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi; • inviare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. <p>L'entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.</p> <p>Necessaria presenza dell'organo di controllo</p> <p>La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell'organo di controllo.</p> <p>Infatti le srl che non sono tenute alla nomina di un organo di controllo ai sensi del codice civile, dovranno comunque procedere alla nomina qualora dovessero rientrare tra le</p>



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>società che percepiscano un contributo di entità significativa.</p> <p>Decorrenza della nuova disposizione</p> <p>Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che “ricevono” (e non che “hanno ricevuto”) contributi pubblici significativi fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall’1.1.2025.</p> <p>Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell’organo di controllo.</p> <p>Tetto di spesa</p> <p>Dall’1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale, risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.</p>
<p>Legge Sabatini - Rifinanziamento</p>	<p>Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 milioni di € per l’anno 2025; • 100 milioni di € per l’anno 2026; • 400 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
<p>Fondo garanzia prima casa</p>	<p>Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di: giovani coppie; famiglie monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; giovani <i>under</i> 36.</p> <p>Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo</p> <p>È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) indeterminate condizioni.</p> <p>Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose</p> <p>Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose.</p>
<p>Fondo Dote per la famiglia per attività sportiva e ricreativa</p>	<p>Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra-scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.</p> <p>Enti beneficiari del contributo</p> <p>Beneficiari del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD); • gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Argomento	Descrizione
segue	<p>Requisiti del beneficiario delle prestazioni</p> <p>Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni; • a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 €, certificato con un ISEE in corso di validità. <p>Disposizioni attuative</p> <p>La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.</p>

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
<p>Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS</p>	<p>I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.</p> <p>La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p>Durata</p> <p>L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.</p> <p>Accredito contributivo</p> <p>Il pagamento di un importo complessivo inferiore al contributo calcolato sul minimale di reddito, comporta un accredito dei contributi mensili relativi a ciascun anno solare proporzionalmente ridotti.</p>
<p>Decontribuzione lavoratrici con figli</p>	<p>A decorrere dall'anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell'esonero).</p> <p>Condizioni</p> <p>Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici</p>



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall'art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell'esonero totale. Retribuzione e reddito imponibile L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 € su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1 co. 3 della L. 233/90.
Bonus per le nuove nascite	È previsto un <i>bonus</i> nella misura di 1.000 € <i>una tantum</i> per i figli nati o adottati dall'1.1.2025. Il <i>bonus</i> è erogato, su domanda, dall'INPS. L'erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 € annui.
Bonus asili nido	Dall'1.1.2025 per i bambini nati dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 €, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, hanno diritto ad un aumento dell'importo del " <i>bonus</i> asili nido" pari ad 2.100 €, per un totale di 3.600 €. L'importo del <i>bonus</i> resta fermo a 1.500 € l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 €.

ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Obbligo di PEC per gli amministratori di società	A decorrere dall'1.1.2025 tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.
Termini accreditati pagamenti con strumenti elettronici	Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di:



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;• in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. <p>Adeguamento alle nuove prescrizioni</p> <p>I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.</p>

La presente circolare ha lo scopo di fornire una panoramica di massima delle novità che possono interessare i Ns. Clienti.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

Dott.ssa Selena Frigerio